

Sent. N° 55/2018

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE  
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 3717 del registro di Segreteria, proposto in data 23/10/2017, il Sig. S. N., nato il Omissis a Omissis (Omissis) e residente a Omissis in Omissis C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Quirino MESCIA C.F. MSCQRN73P09B519C ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Campobasso in Piazza Savoia n. 3 dove ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni anche a mezzo PEC:

[q.mescia@cnfpec.it](mailto:q.mescia@cnfpec.it) e FAX: 0875/483002

CONTRO

I.N.P.S. (ex INPDAP), Sede Provinciale di Campobasso, Via Zurlo n. 11, nella persona del Direttore della Sede e legale rappresentante p.t,

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;  
Chiamato il giudizio nella pubblica udienza del 14/2/2018, celebrata con l'assistenza del Segretario sig. Michele Galasso, è presente l'Avv. Ugo Nucciarone, per l'I.N.P.S. e l'Avv. Quirino Mescia in rappresentanza del ricorrente.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato, S. N., già appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato scelto e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dall'1/2/2017, con il provvedimento INPS del 24.3.2017. (doc. 1) che in questa sede ha impugnato, unitamente ad ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, avendo precedentemente proposto analogo ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza il 20/4/2017 sul quale si era formato il c.d. silenzio rigetto essendo decorsi oltre 90 giorni dal suo deposito senza alcuna comunicazione della decisione.

Il ricorrente, che vantava un'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni alla data del 31.12.1995. (cfr. doc. 1) ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione sulla base della normativa previgente del sistema retributivo, ritenendo possibile l'arrotondamento del periodo prestato sino al 31/12/1995 ad anni 18 di anzianità contributiva argomentando, in proposito, sull'interpretazione del dettato normativo (l'art 59 co. 1, lett. b, della L. 449/1997; art. 3 L. n. 274/1991 e art. 1 co. 13 L. n. 335/1995) della circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998 (doc. 3 v. punto 6) e della giurisprudenza della Corte dei Conti pronunciatasi in identica fattispecie (Sez. Reg. Sardegna, n. 93/2014 - doc. 4), concludendo per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze dovute, oltre ad interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di CTU.

L'INPS, costituitasi in giudizio con memoria di risposta, depositata il 2/2/2018 ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite dovendosi, ex adverso, ritenere inesistente il principio generale dell'arrotondamento, invocato dal ricorrente, trattandosi di disposizione derogatoria e di stratta interpretazione applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi, diversamente operando il criterio dell'effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva alla fatidica data del 31/12/1995 (v. Circolare INPDAP n. 21 del 29/3/1996 e Guida allegata a stralcio alla memoria).

All'odierna pubblica udienza, svoltasi nel contraddittorio delle parti nei modi documentati in atti, la causa, ritenuta ormai matura, è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il thema decidendum oggetto dell'odierno giudizio è costituito dall'individuazione delle corrette modalità di calcolo dell'anzianità contributiva, con riferimento al disposto normativo contenuto nell'art. 1, commi 12 e 13, della Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma DINI).

Tale disciplina prevede, espressamente, che la determinazione del trattamento pensionistico sia effettuata con l'adozione del c.d. sistema misto per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, e con l'adozione, invece, del sistema retributivo per coloro che avevano maturato un'anzianità pari ad almeno 18 anni alla medesima data.

Nel caso di specie, come dettagliatamente illustrato in narrativa, il ricorrente S. N. al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22 (v. foglio di calcolo), per cui, col gravame, egli ha chiesto l'arrotondamento al mese intero della frazione di 22 giorni, poiché superiore alla metà del mese solare.

Orbene, il giudicante, nel rilevare che in materia si rinvengono pochi e, peraltro, oscillanti precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti, ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dalle pronunce (decisamente prevalenti) favorevoli alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014 - citata ed allegata anche dalla difesa del ricorrente - Sez. Abruzzo n. 46 del 20/5/2014; Sez. Liguria n. 118 del 19/12/2016; contra Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016, riguardante, però e diversamente, un caso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di appena anni 17, mesi 7 e giorni 6, per cui nessun arrotondamento all'anno della frazione di mesi 7 e giorni 6, sarebbe stato consentito, in seguito all'abrogazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973), trattandosi di casi processuali del tutto analoghi a quello in esame.

Milita per tale convincimento le argomentazioni giuridiche che fondano di tali pronunce con cui è stato, innanzitutto, richiamato il disposto dell'art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 ("per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto").

Invero, come (correttamente) affermava la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, dal tenore letterale della norma, "per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi"; e si riteneva applicabile (in via analogica) l'art. 3 della legge 274/91, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo la quale "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

Nella sentenza della Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014 - richiamata dalla sentenza della Sezione Liguria n. 118/2016 - si afferma, inoltre, che tale interpretazione (peraltro seguita sempre nella prassi dell'Istituto) appare condivisibile, "considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all'analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest'ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria".

Va ancora considerato che la norma di cui all'art. 3 della legge n. 274/91, applicata in via analogica, si riferiva alla determinazione del trattamento di quiescenza, anziché alla maturazione del diritto a pensione.

Con riferimento alla cornice normativa applicabile nella fattispecie concreta occorre, innanzitutto, rilevare che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente *ratione-temporis*, ossia non certo alla data indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento del collocamento a riposo del lavoratore dipendente, salvo diversa ed espressa previsione di legge, inesistente nel caso di specie.

Ciò implica, pertanto, l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto

implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che "per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto".

Ed è proprio a tale ultima disposizione che va fatto riferimento per la determinazione dell'anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l'esito di tale calcolo è sicuramente rilevante "ai fini [...] della misura della prestazione".

Fermo restando il disfavore espresso dal legislatore verso qualsiasi "arrotondamento" dell'anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno, occorre rilevare, tuttavia, che la norma nulla ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l'INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che "dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91".

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

L'orientamento assunto dall'INPDAP appare condivisibile anche da questo giudice (conforme, Sez. Sardegna n. 93/2014 cit.) considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all'analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest'ultimo maggiormente assimilabile, per eadem ratio, rispetto a quello vigente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Del resto, è appena il caso di rilevare che sia l'INPDAP che poi l'INPS hanno costantemente seguito l'indicazione fornita con la citata circolare del 1998, finanche nel provvedimento impugnato il periodo di servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato (v. foglio di calcolo, pag. 2, Quadro I - Servizio utile ai fini del diritto e arrotondato a)+b), da 17 anni, 11 mesi e 22 giorni a 18 anni).

Inoltre, come ribadito nel Messaggio n. 2974 del 30/4/2015 e precisato nel Messaggio n. 3305/2015, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica l'arrotondamento previsto dall'art. 59, co. 1, lett. b, L. n. 449/1997 continua ad operare, tra le altre ipotesi, anche nel caso delle pensioni di inabilità, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2, co. 12, L. n. 335/1995, anche successivamente alla c.d. Riforma Fornero (art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m. e i.).

Norme in materia di arrotondamenti da considerare non abrogate, nonostante siano restrittivamente applicate (Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 2012).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni appena svolte, ritiene questo Giudice che il computo dell'anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni fornite con la circolare dell'INPDAP surrichiamata ed avallate dalla richiamata giurisprudenza per cui tale anzianità contributiva va determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 22), riconoscendosi al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema c.d. retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente all'1 gennaio 2012, con conseguente corresponsione degli arretrati dovuti per ratei maturati.

Sulle somme spettanti va riconosciuto, ai sensi dell'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo differenziale fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

La complessità e novità della materia trattata e gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali rappresentano,

tuttavia, eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto

da OMISSIS e, per l'effetto, riconosce il diritto dell'interessato alla riliquidazione della pensione con applicazione del sistema retributivo, avendo conseguito un'anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 429, co. 3, del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il maggiore importo risultante fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 14 febbraio 2018.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI  
Dott. Gennaro Di Cecilia

Depositato in Segreteria il 01/08/2018